

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 GEN. 2000

ADDI' 11 GEN. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Gaccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, AMATI, DONATO E LUCISANO.

DELIBERAZIONE N° 46

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:
Promozione della costituzione della Società finanziaria regionale per azioni
denominata "Sanità Immobili SAN-IM Lazio S.p.a



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: *Promozione della costituzione della Società finanziaria regionale per azioni denominata "Sanità Immobili - SAN - in Lazio S.p.a."*

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO gli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale;

RITENUTO opportuno promuovere la costituzione di una società finanziaria, a prevalente partecipazione regionale, quale strumento per immettere liquidità nel sistema delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere (AO);

CONSIDERATO che, per risanare parte del deficit accumulato nella gestione sanitaria, è necessario costituire una società per azioni ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile;

DELIBERA

- a) di approvare la proposta di legge regionale concernente *Promozione della costituzione della Società finanziaria regionale per azioni denominata "Sanità - Immobili - SAN - in Lazio S.p.a."*
- b) di sottoporre la presente proposta di legge regionale all'esame ed approvazione del Consiglio regionale;



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
FINANZIARIA REGIONALE PER AZIONI DENOMINATA
"SANITA' IMMOBILI - SAN.IM LAZIO S.P.A."



ART 1

(Finalità)

1. In conformità agli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale, la Regione promuove la costituzione di una società finanziaria a prevalente partecipazione regionale, denominata "Sanità Immobili - SAN.IM Lazio S.p.A.", quale strumento per immettere liquidità nel sistema delle Aziende unità sanitarie locali (ASL) e delle Aziende ospedaliere (AO) del Lazio e risanare parte del deficit accumulato nella gestione sanitaria.

2. La SAN IM Lazio S.p.A. è costituita in forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile.




ART. 2

(Condizioni per la partecipazione della Regione)

1. La partecipazione della Regione alla SANIM Lazio S.p.A. è subordinata alla condizione che lo statuto societario:

- a) assicuri alla Regione la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 99% del capitale azionario, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso e riservi la rimanente quota delle azioni ad altro ente pubblico o a società il cui organismo di amministrazione e vigilanza è costituito da componenti di cui più della metà sia nominata o designata dalla Regione;
- b) disponga che l'oggetto sociale, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, preveda:
 - 1) l'acquisizione, al prezzo di stima effettuata a norma dell'articolo 5, di beni facenti parte del patrimonio immobiliare indisponibile delle ASL e delle AO, rispettandone la destinazione d'uso, e la contestuale concessione in locazione finanziaria dei medesimi beni alle ASL e AO venditrici, con vincolo a loro favore di esercitare il diritto di opzione per il riacquisto della proprietà dei rispettivi beni al prezzo prestabilito;
 - 2) la cessione di tutti i crediti relativi alle operazioni di cui al punto 1 ad altra società per azioni, avente i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, affinché provveda all'acquisto ed alla cartolarizzazione dei crediti ad essa ceduti;



(segue articolo 2)


- c) garantisca alla Regione l'esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione delle azioni nominative ai sensi del terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile;
- d) conferisca alla Regione la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci tale da assicurarle la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale o, in caso di amministratore unico, la facoltà di designare l'amministratore stesso.



ART. 3

(Procedure per la costituzione)

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l'assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla SAN.IM Lazio S.p.A. e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo e a sottoscrivere azioni in misura non inferiore a quella indicata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.



ART. 4


(Procedura per la nomina dei rappresentanti della Regione nella società)

1. La Regione è rappresentata nell'assemblea della SANJM Lazio S.p.A. dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente in materia da lui delegato.

2. La nomina o la designazione degli amministratori e dei sindaci della società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), è effettuata dai competenti organi regionali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza del relativo mandato. Nel caso in cui l'organo regionale competente non proceda alla nomina o alla designazione almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato, si provvede in via sostitutiva con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 1993, n.12.

3. Gli amministratori e i componenti del collegio sindacale nominati o designati dalla Regione devono possedere, rispettivamente, i requisiti previsti dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile.

4. Gli amministratori nominati o designati dalla Regione sono vincolati, nell'esercizio del rispettivo mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta regionale.



ART. 5

(Criteri e modalità per l'individuazione degli immobili da alienare,
la relativa stima e il rilascio dell'autorizzazione regionale.)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le ASI. e le AO possono alienare beni facenti parte del proprio patrimonio immobiliare indisponibile nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dalla presente legge.

2. Per accelerare le procedure per l'alienazione dei beni di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, convoca e presiede una Conferenza di servizi alla quale partecipano.

- a) l'assessore all'economia e finanza regionale;
- b) l'assessore alla salvaguardia e cura della salute;
- c) i dirigenti generali delle ASI. e delle AO
- d) il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della SAN.IM Lazio S.p.A.;
- e) gli organi statali competenti in materia di tutela dei beni d'interesse artistico o storico.

3. Nell'ambito della Conferenza si provvede:

- a) all'individuazione dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare delle ASL e delle AO oggetto della alienazione alla SAN.IM Lazio S.p.A. alle condizioni previste dal relativo statuto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1);

(segue articolo 5)

- b) all'eventuale rinuncia da parte degli organi statali competenti all'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto di beni artistici o storici ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e il trasferimento della relativa facoltà;
- c) all'impegno della Regione a rilasciare l'autorizzazione alle ASL e alle AO proprietarie ad alienare alla SAN.IM Lazio S.p.A. i beni individuati ai sensi della lettera a) al prezzo di stima da definirsi ai sensi del comma 4.

4. La Regione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e della stima dei beni individuati ai sensi del comma 3, lettera a), per l'alienazione alla SAN.IM Lazio S.p.A., si avvale di strutture specializzate nel rispetto della normativa vigente.



ART. 6

(Indirizzi e direttive)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina indirizzi e direttive da impartire ai direttori generali delle ASL e delle AO nonché agli amministratori della SAN.IM Lazio S.p.A. nominati o designati dalla Regione affinché nei contratti di acquisizione e di contestuale concessione in locazione finanziaria dei beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 5 siano contenute specifiche disposizioni finalizzate:

- a) ad impedire che i beni immobili oggetto del contratto possano essere distolti dalla loro destinazione d'uso o che sia comunque limitato l'uso stesso.
- b) a mantenere la gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili oggetto del contratto in capo alle ASL e alle AO venditrici;
- c) a garantire che beneficiarie dei finanziamenti dello Stato o delle Regioni diretti a far fronte a spese di gestione dei beni immobili oggetto del contratto siano le ASL e le AO venditrici.

2. Alla scadenza stabilita dai contratti di concessione in locazione finanziaria di cui al comma 1 ed a valere sulle risorse di parte corrente attribuite dalla Regione alle ASL ed alle AO, la Regione stessa dispone la diretta erogazione dei canoni di locazione dovuti dalle dette aziende alla SAN.IM Lazio S.p.A. ovvero alla società prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2, a garanzia dei portatori dei titoli emessi da quest'ultima società.



ART. 7

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio di previsione 2000 il capitolo 28190 "Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società SAN.IM Lazio S.p.A." con lo stanziamento di Lit. 1.000 milioni.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo della partita contabile iscritta al capitolo 29002, lettera c), dell'elenco 4 allegato al bilancio regionale per l'esercizio 2000.

3. Alla relativa copertura di cassa si provvede mediante riduzione per Lit. 1.000 milioni del capitolo 16325.



Cuc

P.L. di istituzione della società "Sanità Immobili - SANIM Lazio spa"
Promossa dalla contribuzione della Società finanziaria a riprova per azioni
una minima "Sanità Immobili SANIM Lazio Spa"
RELAZIONE

Obiettivo della P.L. in oggetto è la creazione di uno strumento finanziario finalizzato ad immettere liquidità nel sistema delle Aziende sanitarie al fine di risanare parte del deficit accumulato nella gestione sanitaria, in particolare per effetto della sistematica sottostima del Fondo sanitario nazionale.

Lo Stato nazionale è intervenuto ripetutamente con varie Leggi per ripianare progressivamente i disavanzi del sistema sanitario nazionale, da ultimo con la Legge finanziaria per il 2000. Tuttavia negli ultimi anni lo Stato ha teso ad aumentare la quota di copertura a carico delle Regioni. Una volta definita la quota dei disavanzi a carico dello Stato, resta quindi l'esigenza per le Regioni di coprire la quota a proprio carico.

Tra le diverse modalità di operare per tale copertura, la proposta di cui alla presente P.L. risulta tra le più efficaci sul piano finanziario, lasciando del tutto inalterata l'attuale situazione di gestione effettiva del patrimonio sanitario da parte delle Aziende.

Sul piano finanziario il meccanismo proposto, largamente utilizzato in molte altre situazioni tipologicamente simili, consente di ricorrere al mercato dei capitali nel modo più efficace, con scadenze molto lunghe (venti, trenta anni) ed a condizioni particolarmente vantaggiose in quanto vi è l'assoluta garanzia del pagamento alla scadenza dei canoni di locazione, stante l'erogazione diretta da parte della Regione.

Al contempo non si configurerebbe come un debito diretto della Regione, in quanto i canoni di leasing costituiscono una normale componente di costo delle Aziende e non un ammortamento di debito.

Ovviamente l'onere effettivo resterebbe in capo alla Regione, tenuta a corrispondere alle Aziende sanitarie adeguate risorse correnti. Tuttavia l'immediata erogazione alle Aziende delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei disavanzi consentirebbe risparmi ingenti, in quanto l'attuale sistema di copertura ex post e molto in ritardo dei disavanzi espone le Aziende e la Regione ad oneri aggiuntivi molto rilevanti connessi all'inevitabile contenzioso con i fornitori di beni e servizi.

*

Il meccanismo tecnico contenuto nella P.L. è descritto nelle schede allegate alla presente Relazione. Esso è stato elaborato con la collaborazione di primari organismi finanziari internazionali e nazionali, a seguito dello studio di fattibilità autorizzato con l'articolo 76 della Legge di bilancio 1999.

*

Al

CA

Particolare cura nella redazione delle norme è stata riservata, in stretta collaborazione con il settore legislativo della Giunta, agli aspetti di assoluta tutela della destinazione d'uso del patrimonio a fini sanitari e del totale mantenimento in capo alle Aziende della gestione del patrimonio stesso.

A tale riguardo valgono le norme:

- sulla totale proprietà regionale della società e la sua inalienabilità;
- sulla definizione da parte della Giunta degli indirizzi e direttive alle Aziende sanitarie.


*

A seguito dell'approvazione della P.L., la Regione potrà garantire al sistema delle Aziende risorse per almeno 1.500 miliardi di lire, in unica soluzione ovvero in più tranche in relazione al patrimonio conferito alla Sani.Im. spa.

M.

a

GA



La vendita e il successivo lease-back

2
A




L'operazione: premesse per la vendita



- Attribuiti dalla Regione ai sensi del Dlgs 502/92 e successive modificazioni, gli ospedali sono patrimonio indisponibile delle ASL/AO con vincolo specifico di destinazione;
- Si suppone che la Regione voglia accorpate la proprietà degli ospedali più rilevanti in un'unica società di diritto privato (SpA) ma di proprietà pubblica
- La SpA regionale acquisterebbe dalle ASL/AO gli ospedali prescelti. Le ASL/AO cedenti ne manterrebbero comunque l'uso attraverso un contratto di affitto (leasing) ed acquisendo peraltro un'opzione di riacquistarli al termine del periodo di leasing ad un prezzo predeterminato;
- In tal modo verrebbero comunque garantite il mantenimento sostanziale della situazione attuale attraverso:
 1. La proprietà pubblica degli ospedali, in capo alla SpA regionale;
 2. La destinazione ospedaliera dei respiti;
 3. L'utilizzo da parte delle ASL/AO oggi proprietarie.

ES P

L'operazione di concentrazione immobiliare



□ La Regione costituisce una propria SpA con finalità di accorpamento dei maggiori ospedali al fine di razionalizzarne la gestione, in linea con gli indirizzi statali per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico;


□ La SpA regionale acquista dalle ASL/AO gli ospedali prescelti a un prezzo definito fra le parti il cui pagamento avverrà in una seconda fase in corrispondenza con l'operazione finanziaria;

□ Le ASL/AO cedenti stipulano contestualmente alla vendita un contratto di leasing dei medesimi ospedali con la SAN. I.M. S.P.A. , contratto che attribuisce alle ASL/AO l'uso dei beni e il diritto di riacquistarli


ES

Il leasing degli ospedali alle ASL/AO

- Simultaneamente alla vendita, gli ospedali sarebbero concessi in leasing dalla SAN. I.M. SpA alle ASL/AO attualmente proprietarie (operazione di "sale and lease-back");
- La durata del leasing sarà sufficientemente lunga per consentire alle ASL/AO di assorbire su più anni i costi dell'operazione di finanziamento pregresso del deficit sanitario;
- Al termine del leasing, le ASL/AO avranno il diritto di riacquistare gli ospedali ad un prezzo prefissato;
- I canoni di leasing pagati dalle ASL/AO alla SAN. I.M. SpA consentiranno a quest'ultima società di cedere a un veicolo finanziario le rate di leasing ed ottenere la liquidità sufficiente per pagare il prezzo degli ospedali alle ASL/AO;
- Ipotizzando una cessione di cespiti alla SAN. I.M. SpA di 1.500 miliardi, pari alla presunta quota regionale di deficit sanitario pregresso, un leasing della durata di 20 anni comporterebbe un canone annuo a carico di ASL/AO di ca. 120 miliardi, supponendo un tasso di interesse del 5% ed un piano di ammortamento alla francese;
- Un particolare meccanismo di regolamentazione dei pagamenti consentirà di svincolare dal sistema delle ASL/AO il merito di credito dell'operazione finanziaria e attribuirlo alla Regione, senza che questa fornisca alcuna garanzia esplicita sul debito.



L'operazione di finanziamento



Handwritten initials and a large number '7'.



Effetti finanziari dell'operazione

- Le ASL/AO hanno incassato un importo che consente loro di pagare i fornitori, coprendo la quota di deficit pregresso a carico della Regione;
- La SANIM SpA ha incassato un importo dato dalla cessione dei canoni attivi di leasing. La operazione potrebbe essere configurata nel bilancio della società fra i risconti passivi, in tal caso non rientrerebbe fra le passività finanziarie ne' della SANIM SpA, ne' della Regione;
- Le gestioni successive delle ASL/AO sono gravate di un carico annuo di rate di leasing che, considerato l'attuale livello dei tassi di interesse ed il merito di credito dell'operazione, può ragionevolmente essere inferiore all'attuale carico di interessi moratori e spese sul debito da fornitura;


59

7

Il merito di credito della Regione



Pur senza una esplicita garanzia della Regione Lazio, il merito di credito sull'operazione può essere ricondotto in capo alla Regione con un meccanismo di delegazione irrevocabile di pagamento delle rate di leasing da parte delle ASL/AO e di mandato irrevocabile da parte della SAN. I.M. S.p.A.



7

37